



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

FRACCAROLLO
NICOLA

Data firma da PC:
30/12/2021 10:54:07 (UTC)
Data scadenza certificato:
03/03/2025 23:59:59 (UTC)
Organizzazione CA:
AVP TEC S.p.A.
Verona, Italia

COPIA

N. 49
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.
---------	---

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'OdG, il Consiglio Comunale è così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Lovato Marcello	Presente	Bonamini Elisa	Presente
Fasoli Francesco	Presente	Lavagnoli Cristina	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente	Tomba Carmen	Assente
Stizzoli Laura	Assente	Sgreva Fabio	Assente
Franchi Fabio	Presente	Maschi Giampaolo	Assente
Martinato Melania	Presente	Bonomi Annalisa	Assente
Santi Federico	Assente		

Presenti 7 Assenti 6

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.
---------	---

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il quale costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Fatto presente che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Avuto presente che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può quindi mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in virtù dell'art. 20 del TUSP, ogni anno entro il 31.12, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate e quindi alla data odierna é necessario provvedere per le partecipazioni in essere al 31.12.2020;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del Tusp (ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali non si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di attività istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del Tusp, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del Tusp;
3. previste dall'art. 20, comma 2 del Tusp;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che é fatta salva la possibilità di detenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caldiero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del Tusp;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia alla Corte dei Conti;
- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Caldiero é stato istruito dai competenti uffici, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che con riferimento alle partecipazioni detenute, gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica, si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;

Ricordato che in merito con propria precedente deliberazione n. 43 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/19;

Dato ato che ai sensi del sopracitato provvedimento emerge che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato con precedente deliberazione in merito;

Visti gli indirizzi emessi da parte della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, indirizzi condivisi con la Corte dei Conti, con i quali sono state fornite alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazione detenute;

Avuto presente che il documento contenente gli indirizzi ha chiarito alcuni profili applicativi del Tusp ed ha proposto altresì le modalità per la predisposizione della Relazione che le P.A. devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

Accertato che nel caso del Comune di Caldiero il piano approvato non prevedeva alcuna misura di razionalizzazione, in quanto:

- per Acque Veronesi Scarl é previsto il mantenimento senza interventi;
- per Viveracqua Scarl, dall'esito della rilevazione, é emerso che non é soggetta a razionalizzazione, in quanto la partecipazione é detenuta attraverso una società che non é sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero;

Visto pertanto il documento di ricognizione - piano di razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2020, documento redatto in conformità alle linee guida del MEF ed ai citati indirizzi emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp, condivisi con la Corte dei Conti, allegato A) alle presente deliberazione, dalla quale risulta nel dettaglio l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Caldiero;

Dato atto che la decisione di mantenere le partecipazioni in essere di cui al presente provvedimento, già oggetto di ricognizione straordinaria con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 28.09.2017, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 17.12.2018, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2019 e da ultimo con revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020, non necessita di parere dell'organo di revisione, in quanto non si decide sulla modalità di gestione dei servizi, nè sulla costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente;

Vista la discussione in merito al presente punto, come da "Dibattito Consiliare - Trascrizione Audio della Seduta" riportato in calce alla presente deliberazione avente per oggetto: "Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 - Esame ed approvazione";

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Preso atto della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli	n. 7 espressi con alzata di mano
Con voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

su nr. 7 Consiglieri presenti, nr. 7 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati e in carica (n. 6 assenti: Stizzoli, Santi, Tomba, Sgreva, Maschi e Bonomi);

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che non si rende necessario redigere ed approvare alcuna relazione tecnica sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2020, in quanto il medesimo piano non prevedeva alcun atto di riassetto/indirizzo in merito;

- 3) Di autorizzare il responsabile del Servizio ai conseguenti provvedimenti anche in ordine ad eventuali ulteriori richieste da parte del Dipartimento del Tesoro che si rendono necessarie per l'esecuzione del presente atto;
- 4) Di stabilire:
 - a) che la presente deliberazione venga trasmessa alle società partecipate del Comune;
 - b) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso gli applicativi messi a disposizione sui rispettivi portali telematici;
 - c) che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)

**TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 2) DELL'ODG – DELIBERAZIONE C.C. N. 49/2021
“PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DTA DEL
31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.”**

Sindaco LOVATO

Si tratta di una ricognizione prevista dal decreto legislativo n. 175/2016 per verificare le partecipate del Comune. Sapete che come partecipata principale abbiamo l'azienda Terme, mentre altre partecipazioni le abbiamo in società quelle obbligatorie, quindi quelle per la gestione dell'acqua, quindi Acque Veronesi e come seconda partecipazione nel consorzio successivo, quella di Viveracqua, che è partecipata da Acque Veronesi. Poi abbiamo la partecipazione al Consiglio di bacino veronese sempre per l'Ambito idrico, il consorzio di Verona 2 Quadrilatero per i rifiuti, poi abbiamo una piccola partecipazione nel Consorzio energia Veneto, CEV. Queste sono le partecipate.

Se ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'esito della ricognizione delle partecipate che aveva come finalità quella della razionalizzazione della spesa e delle partecipazioni da parte del Comune.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

Chi si astiene.

I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 52 del 25-11-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Generale
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Pattaro Daniele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 21-12-2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 -
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA
DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 30-12-2021 fino al 14-01-2022 con numero di registrazione 992.

Comune di Caldiero li 30-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 21-12-2021

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 09-01-2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail : ragioneria@comune.caldiero.vr.it - pec:
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2020

AI SENSI DELL'EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. _____ in data _____ 2021

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 disciplina il procedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie determinate dalle pubbliche amministrazioni. La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "Relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

Il comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) indicava i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

1. Partecipazione societarie del Comune di Caldiero e loro rappresentazione grafica.

Il Comune di Caldiero, **alla data del 31.12.2020**, partecipa **direttamente** al capitale della seguente società:

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L., con una quota pari allo 0,40%.

Partecipa inoltre **indirettamente** al capitale della seguente società:

VIVERACQUA S.C.A.R.L. con una quota pari allo 0,0696%. La società è partecipata da Acque Veronesi con una quota del 17,39%.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acque Veronesi S.c.a.r.l.	03567090232	0,40 %	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acque Veronesi Scarl:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Viveracqua Scarl	04042120230	0,0696%. La società è partecipata da Acque Veronesi con una quota del 17,39%	Non soggetta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso società non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero	

Per completezza, si precisa che il Comune di Caldiero, oltre a far parte dell'Unione di Comuni Verona Est, detiene, alla data del 31 dicembre 2020, delle partecipazioni nei seguenti enti:

Denominazione	Tipologia Partecipazione	Quota Partecipazione
Azienda Speciale Terme di Giunone	Azienda Speciale	100,00%
Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico)	Ambito di bacino idrico	0,820%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero*	Consorzio	1,852%
Consorzio Energia Veneto	Consorzio	0,080%
Consiglio di Bacino Verona Nord	Ambito di bacino rifiuti	1,822%

La partecipazione agli enti di cui sopra, in ragione della loro specifica natura non societaria, non rientra nel perimetro del provvedimento di ricognizione societaria prodromico al piano di razionalizzazione.

3. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione periodica delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve inoltre essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Gli elementi contenuti nel provvedimento devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

1 Acque Veronesi S.c.a.r.l. – C.F. 03567090232

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03567090232
Denominazione	Acque Veronesi S.c.a.r.l.
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati¹⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Verona
Comune	Verona
CAP	37133
Indirizzo	Lungadige Galtarossa, 8
Telefono	800735300
FAX	-----
Email	protocollo@pec.acqueveronesi.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Settore Ateco 1	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA cod. 36.00.00
Peso indicativo dell'attività %	50%
Settore Ateco 2	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE cod. 37.00.00
Peso indicativo dell'attività %	50%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	-----
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	-----

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	-----

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	319
Costo del personale rif. Anno 2020	€ 18.902.470,00
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione (2020)	Euro 62.400,00 annuo lordo complessivo
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 78.484,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.102.737,00	2.434.032,00	1.089.841,00	1.984.636,00	1.978.431,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.423.256,00	86.704.752,00	89.131.928,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.850.504,00	8.438.242,00	4.071.000,00
di cui Contributi in conto esercizio	4.927.981,00	6.083.828,00	1.305.682,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,40%
Codice Fiscale Tramite	-----
Denominazione Tramite (organismo)	-----
Quota detenuta dalla Tramite nella società	-----

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	<p>LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, NELL'INTERESSE DEI SOCI, SUL TERRITORIO DELL'AREA VERONESE, COSÌ COME INDIVIDUATA DALL'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE VERONESE (D'ORA IN AVANTI ANCHE AATO) CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.12.2004, A NORMA DELL'ART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (IN SEGUITO ANCHE T.U.E.L.), DELLE SOTTO ELENcate ATTIVITÀ. COMPRESSE L'ELABORAZIONE DI PROGETTI. LA DIREZIONE LAVORI E LA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI. LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI E ALTRE ATTIVITÀ STRUMENTALI, CONNESSE O COMPLEMENTARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DI SEGUITO ANCHE SII), DI CUI ALLA L. 05.01.1994 N. 36 E ALLA L.R. VENETO 5/98, INTESO COME INSIEME DI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, INDUSTRIALI ED IRRIGUI, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO. - 2.2 IN TALE AMBITO, SCOPO DELLA SOCIETÀ È ANCHE LA PARTECIPAZIONE ALLA EVENTUALE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CHE DOVESSE ESSERE INDETTA DALL'AATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SII AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA STATALE E DELLA REGIONE VENETO. - 2.3 PER IL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE LA SOCIETÀ SI PUÒ AVVALERE, IN VIA ORDINARIA, DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E, ALTRESÌ, DI SERVIZI CONSULENZE E KNOW-HOW RESI O POSTI A DISPOSIZIONE DAI SOCI O DA TERZI. - 2.4 LA SOCIETÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PUÒ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE ED IMMOBILIARI. EFFETTIVAMENTE ACCESSORIE ED OBIETTIVAMENTE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ CONSORTILI; IL TUTTO NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SETTORE E SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA ESPRESSA OD IMPLICITA ALL'ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-----
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)¹	-----
Termine previsto per la razionalizzazione	-----
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	-----
Note	<p>Il T.U.S.P. all'art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: "Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".</p> <p>L'attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.</p> <p>Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P.</p>

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	Viveracqua S.c.a.r.l.
Anno di costituzione della società	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Verona
Comune	Verona
CAP	37133
Indirizzo	Lungadige Galtarossa, 8
Telefono	045 8677444
FAX	045 8677694
Email	segreteria@pec.viveracqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Settore Ateco 1	GRUPPI DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI ACQUISTI; BUYER (46.19.04)
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato¹
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione	-----

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipo di attività svolta	Servizi di committenza (art. 4, c. 2, lett. E)
Numero medio di dipendenti	2
Costo del personale anno rif. 2020	103.252,00
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-----
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-----

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.936,00	2.566,00	1.152,00	824,00	5.174,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.112.776,00	749.958,00	562.384,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	30.442,00	10.745,00	1,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	1,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	-----
Codice Fiscale Tramite	03567090232
Denominazione Tramite (organismo)	ACQUE VERONESI SCARL
Quota detenuta dalla Tramite nella società	17,39

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	<p>La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.</p> <p>La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.</p> <p>In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006; - b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite cartografia e simili; - c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione; - d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center); - e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio; - f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili); - g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati. <p>Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società' si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.</p>
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-----
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	-----
Termine previsto per la razionalizzazione	-----
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	-----
Note	Non soggetta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso società non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero.



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

CATTAZZO
MICHELE

Data firma da PC:
15/12/2021 15:41:47 (UTC)
Data scadenza certificato:
07/04/2025 23:59:59 (UTC)
Organizzazione CA:
AVANTIPEC S.p.A.
AVANTIPEC S.p.A. - Via M. S. Maria, 1 - 37042 Caldiero (VR) - Italia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.

Regolarita' contabile

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-2021

Il Responsabile del servizio
Cattazzo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

DANIELE
PATTARO

Data firma da PC:
15/12/2021 11:38:56 (UTC)
Data scadenza certificato:
25/05/2026 09:11:06 (UTC)
Organizzazione CA:
AVF@E S.p.A.
Verona, 15/12/2021 11:38:56 (UTC)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-2021

Il Responsabile del servizio
Pattaro Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

FRACCAROLLO
NICOLA

Data firma da PC:
30/12/2021 10:49:13 (UTC)
Data scadenza certificato:
03/03/2025 23:59:59 (UTC)
Organizzazione CA:
AMFATC S.p.A.
Comune Caldiero - Verona - Italy, Verona - Italy

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 21-12-2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 -
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA
DATA DEL 31.12.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 14-01-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 992.

Comune di Caldiero li 30-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)